

## STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

**"LAbCasa Gialla sul Molo APS"**



### TITOLO I

#### ART. 1

##### **(Denominazione, sede e durata)**

Ai sensi del d. Lgs. 117/2017 articolo 35 e seguenti, con rispetto delle norme del Codice civile e delle relative disposizioni di attuazione in materia è costituita l'associazione denominata "LAbCasa Gialla sul Molo APS" con sede legale in Sampieri, via Miramare 16 - 97018 Scicli (RG) che assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. Per l'esercizio delle sue attività l'Associazione può trasferire la propria sede operativa in altro indirizzo, in locali sia pubblici che privati, purché concessi in comodato d'uso gratuito e ubicati nel territorio del suo Comune di elezione senza che ciò comporti alcuna modifica statutaria, e/o può modificare la sua sede legale con successiva comunicazione agli uffici competenti. La durata dell'associazione è illimitata.



#### ART. 2

##### **(Scopi, finalità e attività)**

L'Associazione si propone di esercitare senza fini di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale al fine di implementare le opportunità educative, culturali e di aggregazione presenti sul suo territorio d'elezione e favorire la cooperazione, la protezione sociale, l'integrazione e il recupero di una cittadinanza attiva e partecipata. In conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati e ispirandosi a principi di uguaglianza dei diritti, democrazia e pluralismo contro ogni forma di intolleranza, ingiustizia, discriminazione, emarginazione, violenza, razzismo e solitudine forzata, la/le attività che l'Associazione si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi in via esclusiva o principale è/sono le seguenti, come specificate dall'art. 5, c. 1 del Codice del Terzo settore:



1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (come previsto dal Codice alla lettera a);

2) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative (come previsto alla lettera d);

3) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (come alla lettera e);

4) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (come alla lettera f);

5) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (come alla lettera i);

6) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale o religioso (come alla lettera k);

7) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (come alla lettera l);

8) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (come alla lettera r);

9) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (come alla lettera t);

10) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (come alla lettera u);

11) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza (come alla lettera v).

Le attività che verranno svolte dall'associazione per raggiungere gli scopi suddetti sono principalmente le seguenti:





- considerata la necessità da parte di numerose famiglie di ricevere un aiuto concreto nell'educazione e nella gestione del tempo libero dei propri figli, l'associazione si occuperà di coordinare un doposcuola quotidiano per gli alunni della scuola primaria e secondaria strutturato in piccoli gruppi e con possibilità di tutoraggio individuale (consolidamento e approfondimento delle varie discipline e aiuto nei compiti con proposte specifiche per alunni con DSA) che miri a stimolare alla solidarietà e alla condivisione i ragazzi già capaci ed attrezzati, e ad offrire un aiuto più particolare ed approfondito ai ragazzi che vivono situazioni di insuccesso o di disagio scolastico
- organizzazione di laboratori e corsi creativi (teatro, musica, arte ecc.), escursioni, gite
- Istituzione di centri con finalità culturali e sportive per favorire la socializzazione attraverso un tempo libero creativo e formativo, con particolare riferimento alla stagione estiva
- organizzazione di corsi di studio per adulti al fine di migliorare la conoscenza della lingua italiana e più in generale le proprie competenze e il proprio profilo socio-professionale
- partecipazione con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità per favorire la socializzazione e gli scambi tra culture ed esperienze di vita diverse, al fine di incrementare la conoscenza della complessità del presente
- modulare percorsi di sostegno a favore delle famiglie dei ragazzi coinvolti nelle attività dell'associazione, e più in generale di tutte le famiglie presenti nella realtà locale in cui l'associazione opera

L'Associazione potrà inoltre svolgere tutte quelle attività diverse strumentali e/o utili al perfezionamento delle attività di interesse generale di cui ai punti 1-11 del presente Articolo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Codice del Terzo settore (CTS), individuate dal Consiglio Direttivo secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di Terzo settore. L'Associazione potrà altresì porre in essere raccolte pubbliche di fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale sotto qualsiasi forma prevista dal disposto legislativo e impiegando risorse proprie o di terzi.

Pur giovandosi in modo prevalente di prestazioni volontarie, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o occorrenti a qualificare e/o specializzare l'attività svolta per il raggiungimento delle sue finalità, l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente anche ricorrendo ai propri associati e a membri del Consiglio Direttivo, purché nei limiti previsti dalla normativa vigente. I volontari che svolgeranno la loro attività in modo non occasionale verranno iscritti in un apposito registro. Previa documentazione potranno esser loro rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate, alle condizioni e nei limiti massimi preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. L'Associazione potrà inoltre partecipare quale socio ad altre associazioni aventi analoghi scopi sociali, culturali e umanitari e avviare forme di collaborazione con gli Enti Locali di riferimento anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'atti-





vita di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

## **TITOLO II**

### **ART. 3**

#### **(Associati)**

Sono Associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo Statuto nonché gli eventuali regolamenti e deliberazioni degli organi dell'Associazione. Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre Associazioni di Promozione Sociale. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini e stranieri di ambo i sessi. Fino al compimento del 14 anno di età il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal 18 anno di età. Possono essere altresì associate le persone giuridiche, le associazioni, le istituzioni pubbliche o private interessate alla realizzazione delle finalità dell'Associazione e che ne condividono lo spirito e gli ideali. Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme, e uniformi sono le modalità associative.

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di associati:

- Fondatori, le persone intervenute nell'atto costitutivo;
- Ordinari, coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo
- Onorari, soggetti ammessi quali membri dell'associazione in ragione delle loro caratteristiche, qualità e comportamenti.

### **ART. 4**

#### **(Modalità di ammissione)**

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo indicando nome e cognome, luogo, data di nascita e residenza, dichiarando altresì di attenersi alle norme e disposizioni previste dallo Statuto e dichiarare di condividere le finalità che la Associazione si propone. L'accoglimento della domanda dà diritto all'iscrizione al libro soci, all'avvenuto pagamento della quota sociale. Nel caso in cui una richiesta venga respinta, o qualora si manifestino motivi di incompatibilità con le finalità statutarie e con i regolamenti dell'Associazione per





cui l'ammissione di un socio sia revocata, l'interessato potrà presentare ricorso entro 30 giorni mediante lettera raccomandata al Presidente dell'Associazione sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci alla prima convocazione garantendo all'appellante il diritto al contraddittorio.

L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

Il consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla domanda non sia comunicata la soggetto che l'ha presentata, la domanda si intende accettata.

In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

Un socio cessa di far parte, viene escluso, dall'associazione: per inosservanza del presente Statuto ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; per morosità; per radiazione a causa di gravi inadempienze; quando in qualunque modo arrechi danni morali o materiali all'associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell'associazione; per mancato rinnovo delle quote sociali; per dimissioni, per recesso. Fatto salvo il diritto di recesso, da comunicare al Consiglio Direttivo, l'adesione all'associazione è a tempo indeterminato.

L'associato deve esercitare il proprio recesso o le proprie dimissioni tramite raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) almeno 7 giorni prima.

## ART. 5

### (Diritti e doveri degli associati)

Tutti i soci, regolarmente iscritti da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa, hanno eguali diritti e cioè di:

- frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione
- prendere parte alle attività promosse dall'Associazione;
- partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
- intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;
- partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio da almeno tre mesi
- esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo;
- essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità;
- esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale;
- esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio Direttivo;



- essere rimborsati dalle spese sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.
- 

E sono tenuti:

- al puntuale pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo; la quota non è rivalutabile ma variabile, non è trasmissibile e non verrà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato;
- alla osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

### **TITOLO III**

#### **ART. 6**

##### **(Patrimonio iniziale)**

Il patrimonio iniziale dell'associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'associazione stessa.

#### **ART. 7**

##### **(Entrate)**

L'associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante:

- a) il percepimento della quota annuale;
- b) il percepimento della quota iniziale, ove non destinata dal consiglio direttivo a incremento del patrimonio dell'associazione;
- c) gli apporti degli associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'associazione;
- d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli associati non specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'associazione;
- e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'associazione;
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'associazione;
- g) di eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

- 
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati a patrimonio dell'associazione;
  - i) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
  - j) ogni altra entrata conseguita dall'associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

L'adesione all'associazione non comporta per gli associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota iniziale e della quota annuale. E' comunque facoltà dell'associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla normativa applicabile.

#### **ART. 8**

##### **(Quota iniziale e quota annuale)**

L'assunzione della qualità di associato è subordinata al previo versamento all'associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "quota iniziale").

Ogni associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'associazione, al versamento all'associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "quota annuale").

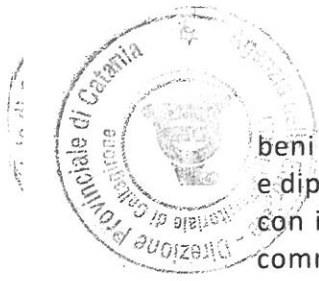
Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla quota iniziale e alla quota annuale, nel quale, tra l'altro:

- 
- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della quota iniziale e della quota annuale e alle modalità del loro versamento;
  - b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la quota iniziale e la quota annuale a incremento del patrimonio dell'associazione;
  - c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della quota annuale, ivi compresa l'esclusione dall'associazione dell'associato moroso.

#### **ART. 9**

##### **(Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti)**

L'associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazioni a pubblico o attraverso la cessione o erogazione di



beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, Codice del Terzo settore (CTS).

L'associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche dai suoi associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse si pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale.

L'adesione dell'associazione non comporta per gli associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della quota iniziale e della quota annuale. E' comunque facoltà dell'associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla normativa applicabile.

## **ART. 10**

### **(Irripetibilità di apporti e versamenti)**

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'associato all'associazione, non è ripetibile dall'associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'associato dall'associazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che si effettuato dall'associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'associazione diverso dai diritti di partecipazione all'associazione attribuiti dallo Statuto e dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'associazione o al suo patrimonio, né alcuna quota di partecipazione all'associazione che sia considerabile come di titolarità dell'associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.



## **ART. 11**

### **(Incremento del patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli associati destinati a incremento del patrimonio dell'associazione;
- b) per elargizione (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli associati destinate a incremento del patrimonio dell'associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'associazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'associazione.

## **ART. 12**

### **(Salvaguardia del patrimonio)**

Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'associazione al finanziamento dell'attività corrente dell'associazione.

## **ART. 13**

### **(Divieto di distribuzione)**

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **ART. 14**



**(Patrimoni destinati a uno specifico affare)**

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli art. 2447-bis e sgg. c.c.

**TITOLO IV**

**ART. 15**

**(Organi e competenze degli organi dell'Associazione  
e del Presidente)**

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;

**- L'Assemblea degli associati.**

E' l'organo sovrano dell'Associazione, ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota annuale. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio d'esercizio ed ogni qualvolta lo stesso o la maggioranza del Consiglio Direttivo e/o degli associati ne ravvisino l'opportunità, dandone notizia mediante comunicazione scritta contenente ordine del giorno, luogo, data, ora - sia di prima che di seconda convocazione - con almeno 7 giorni di preavviso, intendendosi regolarmente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà degli iscritti aventi diritto di voto, in seconda - da tenersi anche nello stesso giorno - qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Saranno altresì considerati validi a tutti gli effetti gli avvisi di convocazione effettuati mediante utilizzo di strumenti telematici, così come l'Assemblea potrà riunirsi anche mediante videoconferenza alla presenza del Presidente e del Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro e sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire il dibattito in modo simultaneo, intervenire in tempo reale alla discussione degli argomenti trattati e partecipare alla votazione. Se nel corso della riunione venisse interrotto il collegamento la stessa verrà dichiarata sospesa e si provvederà a nuova convocazione entro i termini stabiliti dalla normativa in materia. Ciascun associato può intervenire personalmente o farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta e firmata. Sono ammesse non più di tre deleghe per ciascuno. Ogni socio maggiorenne iscritto da almeno tre mesi ha diritto a un voto, sempre che



sia in regola con il pagamento della quota associativa. I soci in regola iscritti da meno di tre mesi possono ugualmente partecipare all'Assemblea ma senza diritto di elettorato né attivo né passivo. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, accia-  
mazione o a scrutinio segreto sola modalità per le elezioni alle cariche sociali e co-  
munque quelle riguardanti le persone.

Le assemblee si distinguono in ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva il bilancio consuntivo e [quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno] il bilancio sociale;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto

E' Straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione da decretare sia in prima che in seconda convocazione con la presenza e il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  dei soci.

Tanto ordinaria che straordinaria l'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione. Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e nomina un verbalizzante tra i soci intervenuti che avrà cura di riportare le deliberazioni adottate sull' apposito libro dei verbali; ove si renda necessario nomina due scrutatori.

#### - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 7 (sette) membri che durano in carica per tre esercizi salvo revoca e/o dimissioni. I primi membri sono nominati nell'Atto Costitutivo; successivamente sono eletti dall'Assemblea ordinaria fra i soci da più di tre mesi in regola con il versamento della quota associativa convocata dal Presidente almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario il Tesoriere e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine alle attività dell'Associazione per il conseguimento dei suoi fini sociali. Il Segretario redige i Verbali, si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Nel caso di vacanza di uno o più membri, l'incarico viene conferito al primo dei non eletti nella graduatoria della precedente elezione, e laddove si renda necessario ad altri non eletti individuati secondo il medesimo criterio. Tale sostituzione deve essere ratificata dall'Assemblea. Ove sia non possibile provvedere in tal senso, il Consiglio deve indire nuove elezioni. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite. Saranno rimborsate le sole spese o compensi eventuali per prestazioni lavorative inerenti alle attività svolta secondo le modalità previste all'Art.2 del presente Statuto e secondo le norme di legge. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario



la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri presso la sede legale dell'Associazione o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi anche in collegamento audio/video secondo le medesime modalità previste per l'Assemblea; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vicepresidente o da altro Consigliere individuato tra i presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di votazione questa si effettuerà con voto palese tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone da svolgersi a scrutinio segreto. Le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di chi partecipa attraverso strumenti di comunicazione a distanza. Di ogni riunione verrà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo da conservare nella sede dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri) nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dal presente Statuto:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- fissa la misura della quota associativa e degli eventuali contributi associativi supplementari;
- redige il Bilancio d'esercizio;
- compila i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- approva tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- definisce i criteri per la retribuzione delle prestazioni lavorative necessarie al raggiungimento dello scopo sociale rese dai Soci, da lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi;
- definisce i criteri per l'eventuale ricorso al credito sia nei confronti di terzi che nei confronti dei soci;
- formula ogni eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera circa la sospensione e la radiazione dei soci ai sensi dell'Art. 4 del presente statuto;
- favorisce la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione.



La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

## **ART. 16**

### **(Il Presidente)**

Il Presidente è nominato all'interno del Consiglio Direttivo fra i consiglieri eletti. Ha la rappresentanza e la firma legale dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio. Può aprire e gestire conti correnti o altre forme di finanziamento laddove decise dal Consiglio Direttivo. Ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo coordinandone i lavori, di indirizzare l'attuazione delle loro deliberazioni e

di porre in essere le attività dell'associazione. In caso di necessità ed urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti dandone tempestivamente notizia perché siano ratificati. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.



## **ART. 17**

### **(Composizione dell'organo di controllo)**

L'organo di controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un controllore unico o da un collegio di controllori composto da tre controllori effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei controllori.

In caso di nomina di un controllore unico è nominato anche un controllore supplente. In caso di nomina di un collegio di controllori sono nominati anche due controllori supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del controllore unico o di uno dei controllori effettivi;

Nel caso di organo di controllo, non tenuto alla revisione legale o composto da un controllore unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al registro dei revisori legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'ordine degli avvocati, all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, all'ordine dei consulenti del lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Nel caso di organo di controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un collegio di controllori, almeno uno dei controllori effettivi e almeno uno dei controllori supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al registro dei revisori legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'ordine degli avvocati, all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, all'ordine dei consulenti del lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.



Qualora competa all'Organo di controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un controllore unico (e da un controllore supplente o da un collegio dei controllori (e due controllori supplenti) tutti iscritti nel registro dei revisori legali.

#### **ART. 18**

##### **(Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'organo di controllo)**

Non possono essere eletti alla carica di componente dell'organo di controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dell'associazione;
- c) coloro che sono legati all'associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal registro dei revisori legali;
- e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'ordine degli avvocati, all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, all'ordine dei consulenti del lavoro oppure nella qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano predette loro qualità.



#### **ART. 19**

##### **(Durata in carica dell'organo di controllo)**

L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'organo di controllo sono rieleggibili per una volta.

#### **ART. 20**

##### **(Compiti e funzioni dell'organo di controllo)**



L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della normativa applicabile e dello statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'associazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e del suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli art. 5, 6, 7 e 8, CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida in cui all'art. 14, CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'organo di controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'organo di controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo.

Il collegio dei controllori è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del collegio dei controllori.

La convocazione effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. in caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi si presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.



Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratta di adunanza in forma totalitaria, vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

#### **ART. 21**

##### **(Compenso dell'Organo di Controllo)**

Si dispone che l'organo di controllo effettua il suo incarico in maniera gratuita.

#### **ART. 22**

##### **(Esercizio della funzione di revisione legale)**

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

#### **ART. 23**

##### **(Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale)**

La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.



## **TITOLO V**

### **ART. 24**

#### **(Bilancio d'esercizio)**

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno ad eccezione del primo esercizio di funzionamento che decorrerà dalla data di costituzione fino al 31 dicembre del medesimo anno. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.

Il bilancio deve essere predisposto, redatto e depositato secondo la normativa applicabile del CTS e del c.c.

### **ART. 25**

#### **(Bilancio sociale)**

Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la normativa applicabile del CTS.

### **ART. 26**

#### **(Scritture contabili)**

L'associazione tiene le scritture contabili prescritte nella Normativa applicabile del CTS.

### **ART. 27**

#### **(Libri dell'associazione)**

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, l'associazione tiene:

- a) libro degli associati;
- b) il registro dei volontari;



- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

Il registro dei volontari è regolamentato dalle medesime norme dello statuto che disciplinano il libro degli associati. Il registro dei volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

Il libro degli associati e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee sono tenuti a cura del consiglio direttivo e possono essere esaminati da ogni associato, il quale può estrarne copie. Il consiglio direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti libri e l'estrazione di copie da essi.

Il Consiglio direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti libri e l'estrazione delle copie. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo è tenuto a cura del consiglio direttivo e può essere esaminato da ciascun consigliere e da ciascun membro dell'organo di controllo, i quali possono estrarne copie. Gli associati non hanno il diritto di esaminare detto libro.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo è tenuto a cura dei membri dell'organo di controllo. Gli associati e i consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto libro.

## **TITOLO VI**

### **ART. 28**

#### **(Devoluzione del patrimonio)**

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto deciso dal consiglio direttivo.

### **ART. 29**

#### **(Disposizioni finali)**

Qualunque controversia insorga tra gli associati, tra gli associati e l'associazione, tra i membri degli organi dell'associazione, tra gli organi dell'associazione, tra i membri degli organi dell'associazione, gli associati e l'associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio del collegio arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.



L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella provincia ove l'associazione ha sede.

Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia, oltre che alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni, anche al Codice del Terzo Settore di cui al d. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

